



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
- SEZIONE PRIMA -

nella persona del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi

SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2384/2005 R.G.
promossa da: **CASO.it**

In punto: "Lesione personale".

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 24-24-27/5/2005 B. P. sosteneva a) che il proprio figlio B. A. R. (nato in C. il xxx) in data 19-7-2003, mentre viaggiava come trasportato sul ciclomotore Yamaha Booster targato 6NST1 condotto dalla proprietaria B. B. (assicurata con L. A. s.p.a.), veniva coinvolto



in un sinistro stradale con l'autovettura Volkswagen Golf targata MN 562493 guidata dal proprietario A. M. (assicurato con A. A. s.p.a.); b) che, per effetto del sinistro dovuto a colpa di entrambi i conducenti, B. A. aveva subito gravi lesioni personali; c) che, in forza di contratto di cessione di credito notificato ai soggetti ritenuti responsabili del sinistro, ogni diritto al risarcimento dei danni spettava ad esso istante: alla stregua di tali premesse l'attore chiedeva la liquidazione del danno biologico, morale, patrimoniale (per spese mediche sostenute e da sostenersi nonché per il pregiudizio derivato alla capacità lavorativa) patito dal proprio figlio secondo l'elenco contenuto nell'atto introduttivo. Si costituivano A. M. e la compagnia A. A. s.p.a. i quali d) chiedevano il rigetto della domanda assumendo che ogni responsabilità dell'accaduto doveva ascriversi alla condotta della B. e dello stesso B. A. posto che la prima aveva trasportato il secondo sul motociclo sebbene ciò non fosse consentito e che l'infortunato non aveva indossato il casco protettivo; e) rilevavano l'eccessività della somma pretesa a titolo di risarcimento; f) in via subordinata instavano affinché, nel caso di ritenuta colpa concorrente, l'obbligo di risarcimento venisse limitato in base al ritenuto grado di colpa.

Mentre B. B. rimaneva contumace, si costituiva la compagnia L. A. s.p.a. la quale deduceva g) il difetto di legittimazione dell'attore dovendo ritenersi nullo il contratto di cessione per indeterminatezza dell'oggetto o dell'ammontare del credito



ceduto, per indeterminatezza altresì dei debitori ceduti ed infine per mancata indicazione della percentuale secondo cui i presunti responsabili sarebbero stati chiamati a concorrere nel risarcimento; h) l'inammissibilità dell'azione diretta esercitata dall'attore nei confronti dell'assicuratore della pretesa responsabile posto che tale azione è riservata esclusivamente al danneggiato; i) che, comunque, ogni responsabilità per quanto accaduto doveva attribuirsi ad A. M. che avrebbe omesso di

concedere la precedenza a B. B.; l) che B. A. aveva concorso alla produzione del danno posto che egli non indossava il casco protettivo laddove parte rilevante delle lesioni era diretta conseguenza del procurato trauma cranico; m) che l'entità del danno era stata quantificata in maniera eccessiva e che talune voci non risultavano provate: la difesa della compagnia

convenuta instava quindi per l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda o, comunque, per la riduzione del risarcimento in considerazione del concorso di colpa sia della vittima che di A. M..

Assunte le prove orali ed espletata c.t.u., affidata al dott. Augusto Previdi, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

In primo luogo occorre esaminare l'eccezione di nullità del contratto di cessione in virtù del quale il credito risarcitorio vantato da B. A. è stato ceduto all'attore e, in proposito, va osservato che mediante tale negozio (notificato a mezzo ufficiale



giudiziario a tutti i convenuti del presente giudizio in data 12-18/10/2004 e sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario) l'infortunato dichiarava di cedere "il credito per il risarcimento dei danni subiti nell'incidente di cui in premessa, nei confronti dei soggetti obbligati sopra nominati (conducenti e compagnie assicuratrici) nonché nei confronti dei proprietari dei veicoli coinvolti ove diversi dai conducenti, il tutto per l'intero importo che sarà dagli stessi dovuto in solido o pro quota a completo ed integrale risarcimento di tutti i danni subiti dal cedente, oltre ad accessori, rimborso spese, rivalutazione monetaria ed interessi e, in breve tutto quanto dovuto dagli obbligati per il titolo richiamato in premessa", laddove in premessa si faceva preciso riferimento all'incidente stradale occorso il 19-7-2003 mentre nella parte finale si specificava che "si intendono trasferiti al cessionario sig. P. B. tutti i diritti, azioni e facoltà inerenti e conseguenti la titolarità del credito senza eccezione alcuna compresa la facoltà di disporre liberamente del credito, fare transazione relativamente allo stesso e rilasciare quietanze liberatorie".

Tale essendo il tenore del testo negoziale non sussiste la dedotta nullità del contratto posto che l'oggetto del contratto è determinabile, che il fatto generatore del danno è stato indicato con sufficiente precisione e che sono stati specificamente individuati i presunti responsabili del fatto illecito, rilevandosi infine che la mancata indicazione della percentuale delle



responsabilità dei singoli soggetti coinvolti non è requisito incidente sulla validità dell'atto tanto più che si verte in ipotesi rientrante nell'ambito di previsione di cui all'art. 2055 c.c..

Con riguardo al profilo in esame va aggiunto che la difesa della compagnia L. A. s.p.a. solo in comparsa conclusionale ha eccepito la nullità del contratto di cessione sotto il profilo di cui all'art. 1260 c.c. sostenendo la natura personale del credito ceduto ma siffatta prospettazione integra una eccezione del tutto

nuova (e, in quanto tale, inammissibile) poiché a fondamento della stessa viene dedotta l'illiceità dell'oggetto del contratto che costituisce un fatto giuridico di natura impeditiva (inteso come presupposto oggettivo cui l'ordinamento attribuisce determinati effetti giuridici) del tutto diverso rispetto a quello originariamente fatto valere, risultando così mutati i termini

oggettivi della controversia (cfr. sul tema Cass. 12-4-2005 n. 7524) laddove la comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, essa non può contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (cfr. ex multis Cass. 14-3-2006 n. 5478); va poi rammentato che l'eccezione di difetto di titolarità attiva costituisce una eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 3-6-2009 n. 12832; Cass. 9-4-2009 n. 8699; Cass. 16-5-2007 n. 11321; Cass. 29-9-2006 n. 21192) soggetta pertanto al regime delle preclusioni di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c..



In ogni caso deve escludersi che il credito risarcitorio azionato (il danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno biologico e di danno morale) possa considerarsi di natura strettamente personale dovendosi circoscrivere siffatta nozione ai crediti in cui lo scopo dell'obbligazione può essere pienamente realizzato solo attraverso l'adempimento a favore di uno specifico soggetto; occorre peraltro sottolineare che indice della trasferibilità di tale diritto può desumersi dal fatto che la giurisprudenza di legittimità

da tempo ritiene che, a determinate condizioni, siano trasmissibili mortis causa sia il danno biologico (cfr. Cass. 30-10-2009 n. 23053; Cass. 17-1-2008 n. 870; Cass. 28-8-2007 n. 18613; Cass. 28-4-2006 n. 9959) che il danno morale (cfr. Cass. 17-12-2009 n. 26605; Cass. 6-8-2007 n. 17177; Cass. 31-5-2005 n. 11601).

Posto dunque che l'attore deve ritenersi legittimato ad agire in giudizio, parimenti infondata è la deduzione circa la inammissibilità dell'azione proposta direttamente contro l'assicuratore atteso che, per effetto del negozio in questione, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione (cfr. Cass. 18-7-2006 n. 16383).

Quanto alla dinamica del sinistro va rilevato innanzitutto che non occorre dare ingresso alle prove orali per la cui ammissione ha nuovamente insistito la difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni essendo stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione e ribadendosi a tal riguardo le valutazioni espresse



nell'ordinanza istruttoria emessa in data 31-3-2008.

Occorre ulteriormente aggiungere che non vi è sostanziale contrasto fra le parti circa la ricostruzione dell'incidente e che lo stesso, alla luce dei rilievi svolti dall'autorità di polizia intervenuta e delle descrizioni offerte, può così descriversi: verso le ore 19.40 del 19-7-2003 A. M., alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf, percorreva la ex SS 62 con direzione Mantova-Suzzara e, giunto in località Cappelletta nel

comune di Virgilio, nell'immettersi nel parcheggio di sinistra (costituito da un viale parallelo alla ex statale) si scontrava con il ciclomotore condotto dalla B. (su cui si trovava montato B. A.) che stava percorrendo la strada (non gravata da segnaletica né verticale né orizzontale) fra i parcheggi privati e la ex strada statale, giungendo da sinistra rispetto alla direzione dell'auto; va

poi aggiunto che l'urto si verificava presso il centro strada interessando la parte anteriore spigolo destro della vettura e la parte anteriore laterale destra del ciclomotore e che, per effetto della collisione, il motociclo deviava a sinistra catapultando il conducente sull'asfalto ed il passeggero contro un albero.

Alla luce di tali dati deve ritenersi che l'A. non abbia rispettato il dovere, imposto quando si impegna un'altra strada, di effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti (v. artt. 140 e 154 c.d.s.), tanto più ove si consideri che in prossimità del luogo dello scontro era posizionata altra auto che verosimilmente limitava la visuale (vedasi schizzo planimetrico



allegato al verbale di polizia). Per quanto concerne la B. alla stessa deve essere innanzitutto rimproverato sia di non avere tenuto una velocità adeguata ai luoghi in cui il sinistro si è verificato (la strada percorsa dalla moto, non regolata da segnaletica, consentiva accessi da parte di altre vetture provenienti dalla ex statale e la visibilità era ostacolata dalla presenza di veicoli in sosta sicché era necessario procedere con particolare cautela né va dimenticato che il conducente deve

sempre esser in grado di garantire il tempestivo arresto del veicolo: cfr. art. 141 c.d.s.): posto che l'auto, se non altro per la ristrettezza degli spazi a disposizione, doveva procedere lentamente solo una velocità non moderata della moto può spiegare la violenza dell'impatto verificatosi. A ciò va aggiunto che la B. ha consentito a B. A. di viaggiare sul motociclo benché

non fosse consentito il trasporto di altro passeggero e sebbene costui non fosse munito di casco protettivo (si vedano in proposito le dichiarazioni rese dall'agente di polizia Bellutti Vanni e le annotazioni sul rapporto redatto dalla Polizia Stradale delle contravvenzioni elevate ai sensi degli artt. 170 e 171 c.d.s.), circostanze queste che hanno avuto sicura efficienza causale, rilevandosi che la maggiore massa portata sul motociclo ne ha senz'altro ridotto la capacità di arresto.

Con riguardo al fatto che il B. non indossasse il casco va osservato che siffatta circostanza, benché dedotta sin dagli atti introduttivi dalle difese delle convenute, non è mai stata



contrastata dall'attore e in proposito va notato che i convenuti avevano anche formulato specifico capitolo di prova nelle memorie ex art. 184 c.p.c. senza che la difesa attorea avesse articolato prova contraria: tale comportamento processuale (cfr. Cass. 19-8-2009 n. 18399; Cass. 25-5-2007 n. 12231) e la natura delle lesioni riportate (anche al capo) da B. A. fanno ragionevolmente ritenere che il primo viaggiasse senza, tanto più ove si consideri che analoghe lesioni non ha invece subito la B.

(pacificamente munita di casco); d'altro canto va notato che la difesa attorea, solo in memoria conclusionale, ha messo in discussione tale punto limitandosi tuttavia a sostenere che non vi era prova di tale circostanza e ciò ulteriormente conforta la conclusione raggiunta (l'esplicita ammissione che il B. fosse privo di casco si riscontra peraltro nella relazione del prof. Saginario datata 12-1-2010 e prodotta dalla difesa attorea).

Da ciò consegue che sia A. M. che B. B. vanno ritenuti responsabili per quanto accaduto in misura che si stima pari al 60% quanto al primo ed al 40% quanto alla seconda: al riguardo va tuttavia notato che i convenuti debbono essere condannati tutti al risarcimento del danno patito da B. A. in considerazione della natura solidale della responsabilità prevista dall'art. 2055 c.c. e rilevandosi che essi non hanno proposto l'azione di regresso.

Deve poi essere precisato che a B. A. deve essere rimproverato di essere salito sul motociclo in assenza del casco protettivo sicché, anche in considerazione della natura delle lesioni riportate, ad



egli va attribuita una concorrente responsabilità per le lesioni subite che si ritiene di determinare nel 30%: a tale riguardo va rammentato che il consulente d'ufficio ha affermato che, ove il casco fosse stato indossato, le conseguenze lesive sarebbero senz'altro state meno gravi ma non elise del tutto ed occorre ricordare che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto

nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (cfr. Cass. 19-11-2009 n. 24432; Cass. 2-3-2007 n. 4962; Cass. 2-3-2007 n. 4954), prova che i convenuti non hanno dato.

Appare peraltro necessario (in accoglimento della specifica richiesta formulata dalla difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni) disporre più approfondite indagini in ordine alla reale entità del danno biologico (soprattutto con riguardo al profilo neurologico e neuropsicologico) ed alla capacità lavorativa subito da B. A. atteso che, in seguito ad accertamenti clinici condotti successivamente all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (in particolare RMN Brain del 9-12-2009 ed esame EEG del 7-1-2010), emergerebbe un



ragguardevole aggravamento delle sue condizioni di salute che appare casualmente riconducibile al sinistro in questione e, d'altro canto, la considerevole discordanza fra le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. dott. Previdi e quelle fatte proprie dai consulenti di parte attrice (si vedano le relazioni dei dott. M. Saginario e G. Grossi) alla luce delle nuove emergenze impongono di chiarire ogni dubbio in proposito: va pertanto disposta, come separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.

Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.

M CASO.it
P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'eccezione di difetto di titolarità attiva;
- dichiara che il sinistro per cui è causa è stato cagionato dalla concorrente condotta colposa di A. M., B. B. e B. A. in misura che si stima pari, quanto ai primi due, complessivamente al 70% (salva restando la ripartizione interna fra costoro come specificato in motivazione) e, con riguardo a quest'ultimo, al 30%;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;



- spese al definitivo.

Così deciso in Mantova il 16 novembre 2010.

Il Giudice
Dott. Mauro Bernardi

Il Cancelliere

III CASO.it